


Prot. N. 0002276 / P / CON
dd. 09/08/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Direzione Generale
TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC:
dirfr@postacert.istruzione.it
www.usrfvg.gov.it

Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Via San Francesco, 37
34133 Trieste
PEC: lavoro@certregione.fvg.it

INTESA TRA LA DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA CONTINUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DELLE "SEZIONI PRIMAVERA" PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.

- VISTO l'Accordo quadro, di durata biennale, per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo dei servizi socio-educativi 0-6 anni, sancito in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni – Enti locali in data 1° agosto 2013, la cui durata è stata da ultimo confermata per un ulteriore anno a far data dalla scadenza dello stesso con Accordo rep. atti n. 106/CU del 26 luglio 2023;
- RICORDATO che in base al predetto Accordo quadro per il funzionamento delle Sezioni Primavera, gli Uffici scolastici regionali e le Regioni stipulano apposite intese, sentite le rispettive sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- PRESO ATTO che le predette intese definiscono il soggetto istituzionale (Regioni o Ufficio scolastico regionale) che provvederà alla gestione unitaria amministrativa, finanziaria e di controllo/verifica, secondo le linee operative ivi indicate;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 recante l'adozione del "Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025", sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza unificata (n. 82/CU dell'8 luglio 2021);
- VISTO il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, con il quale sono state adottate le Linee pedagogiche per il sistema integrato "Zerosei" elaborate dalla Commissione nazionale del Ministero dell'Istruzione;
- VISTI inoltre i primi Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43;
- VISTO l'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale);
- VISTO il Regolamento regionale recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera, ai sensi

- dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), emanato con D.P.Reg. 17 dicembre 2019, n. 0216/Pres.;
- DATO ATTO che il capitolo di spesa n. 5916/S del bilancio regionale presenta per l'anno 2023 uno stanziamento di euro 1.300.000,00 per finanziare gli interventi di cui all'articolo 38 della citata legge regionale 13/2018;
- VISTO il decreto del Direttore generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, registro decreti n. 33, del 13 gennaio 2023, con il quale è stato stabilito che la quota di finanziamento spettante all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, a valere sul capitolo 1466/1 del bilancio dello Stato, esercizio 2023, è pari a euro 213.586,22;
- RITENUTO pertanto, anche al fine di garantire la continuità delle azioni già realizzate nelle precedenti annualità, di provvedere alla definizione dell'Intesa regionale di cui all'articolo 2 dell'Accordo quadro sopra citato, al fine di poter procedere all'emanazione del bando regionale finalizzato al finanziamento, per l'anno scolastico 2023/2024, del servizio educativo, a carattere integrativo, rivolto ai bambini rientranti nella fascia di età da 24 a 36 mesi e svolto dalle "Sezioni Primavera";
- RICHIAMATO l'articolo 2, comma 3, lettera c), dell'Accordo quadro del 1° agosto 2013, il quale prevede che le intese regionali possono prevedere delle deroghe al numero minimo di bambini previsto per l'attivazione del servizio, in ragione di specificità territoriali;
- VISTO il parere favorevole espresso dall'A.N.C.I. del Friuli Venezia Giulia con nota del 2 agosto 2023, prot. n. 69;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 4 agosto 2023, che approva lo schema dell'Intesa e definisce la fascia parametrica di riferimento per la contribuzione delle famiglie;

il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, dott.ssa Daniela Beltrame, e il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia, dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero, sottoscrivono la seguente

INTESA per l'anno scolastico 2023/2024

Premessa

tra l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, si definiscono, per l'anno scolastico 2023/2024, le modalità di gestione amministrativa e finanziaria delle Sezioni Primavera ubicate sul territorio regionale e rispondenti ai criteri generali definiti dal Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), emanato con D.P.Reg.17 dicembre 2019, n. 0216/Pres., di seguito Regolamento.

Articolo 1
(Requisiti delle Sezioni Primavera)

1. Ai fini dell'ammissione alla sperimentazione ed al conseguente accesso ai contributi regionali e statali, la Sezione Primavera ed il personale educativo o docente in essa impiegato, devono essere in possesso dei requisiti indicati dal Capo II del Regolamento.

Articolo 2
(Criteri per la quantificazione dei contributi)

1. Per l'anno scolastico 2023/2024 sono ammesse al finanziamento le Sezioni di cui all'articolo 1 che abbiano un numero di bambini compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 20 unità e che funzionino per un minimo giornaliero di cinque ore fino ad un massimo di otto.
2. Il numero minimo di bambini sussiste anche qualora, successivamente al 31 gennaio 2024, si verificano delle rinunce da parte delle famiglie, debitamente comunicate all'ente gestore.
3. Il numero minimo di bambini è fissato a 5 unità per le Sezioni Primavera aventi sede operativa in:
 - Comuni montani e delle piccole isole;
 - Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - Comuni situati in aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
4. L'entità dei contributi regionali e ministeriali da destinare alle Sezioni Primavera, è definito in quote, determinate in base al numero dei bambini frequentanti ed alla durata oraria del servizio. Le quote di riferimento per la contribuzione, determinate in base al numero dei bambini frequentanti ed alla durata oraria del servizio sono le seguenti:

Numero di bambini frequentanti per sezione	Durata oraria giornaliera del servizio	Quota annuale di contributo
15-20	da 7 a 8 ore	Euro 27.000,00
15-20	da 5 a 6 ore	Euro 22.500,00
10-14	da 7 a 8 ore	Euro 20.000,00
10-14	da 5 a 6 ore	Euro 16.000,00
5-9 (solo per le deroghe di cui al comma 3)	da 7 a 8 ore	Euro 13.500,00
5-9 (solo per le deroghe di cui al comma 3)	da 5 a 6 ore	Euro 10.000,00

5. In presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale, viene accordata una maggiorazione del 10% della quota annuale di contributo, qualora sia garantito un rapporto massimo inferiore ad un insegnante/educatore ogni 10 bambini.
6. L'accertamento della disabilità è quello certificato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", mentre l'accertamento di una situazione di svantaggio socio-culturale è quello documentato dai competenti uffici comunali che abbiano preso in carico il minore o la sua famiglia.

Art. 3
(Contributo delle famiglie)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, l'eventuale contribuzione richiesta alle famiglie dai gestori del servizio, dichiarata in sede di presentazione della domanda, deve essere contenuta in una fascia parametrica che si colloca tra le rette richieste sul territorio per la frequenza delle scuole per l'infanzia e quella richiesta per i nidi d'infanzia comunali.
2. Gli importi della suddetta fascia sono: minimo euro 100,00 – massimo euro 550,00. La contribuzione è comprensiva dell'eventuale quota per i pasti. L'ente gestore, per la contribuzione minima (retta mensile minima), può stabilire anche un importo inferiore a detta fascia parametrica, in considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia. Il medesimo ente può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.

Articolo 4
(Criteri e modalità per la concessione dei contributi)

1. Alla concessione dei contributi si provvede previa emanazione, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia di un bando che definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande, le caratteristiche delle Sezioni e le modalità di erogazione dei contributi, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del Regolamento. La presente intesa è sottoscritta con riserva di effettiva disponibilità di cassa.
2. Le domande di ammissione alla sperimentazione e al conseguente contributo, redatte in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento, sono inoltrate alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e all'Ufficio scolastico regionale.
3. L'attività propedeutica di verifica del possesso dei requisiti richiesti è svolta dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, mentre quella dei contenuti del progetto educativo è a cura dell'Ufficio scolastico regionale.
4. La valutazione delle domande di cui al comma 2 è effettuata dal Tavolo tecnico interistituzionale di cui al successivo articolo 5, sulla base dell'attività istruttoria di cui al comma 3.
5. L'erogazione dei contributi e la gestione amministrativa degli stessi è a cura della citata Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Articolo 5
(Tavolo tecnico interistituzionale)

1. È confermata la costituzione del Tavolo tecnico interistituzionale, attivato dall'Ufficio scolastico regionale con proprio decreto, con finalità di valutazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 2, di indirizzo, di verifica e predisposizione di eventuali iniziative a supporto dell'esperienza con particolare riferimento all'organizzazione delle visite in itinere alle Sezioni operanti ed alla predisposizione di attività di aggiornamento per il personale docente ed educativo impegnato nelle Sezioni.

Articolo 6
(Risorse statali)

1. Le risorse statali accreditate all'Ufficio scolastico regionale vengono da questi trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia e da quest'ultima erogate direttamente alle Sezioni Primavera.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione ha istituito nell'ambito del proprio bilancio specifici capitoli (capitolo n. 1441/E, articolo 006, e capitolo n. 4443/S, articolo 007), denominati, rispettivamente, il capitolo di entrata "Acquisizione di fondi per il sostegno alle Sezioni Primavera e Prima Infanzia L. n. 296 del 2006" e i capitoli di spesa "Finanziamenti per il sostegno alle Sezioni Primavera e Prima Infanzia – Fondi statali – U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private L.R. n. 22 del 2021 art. 8, L. n. 296 del 2006 art. 1 comma 630", nel rispetto delle disposizioni in materia di armonizzazione dei Sistemi contabili.

3. La Regione fornisce all'Ufficio scolastico regionale, su richiesta, i dati relativi ai finanziamenti delle Sezioni Primavera ed ogni elemento utile al fine di consentire all'Ufficio scolastico stesso di effettuare gli adempimenti di propria competenza.

4. Le risorse statali riferite all'esercizio finanziario 2023 saranno ripartite a favore delle sezioni primavera già funzionanti nell'anno scolastico 2022/2023.

Articolo 7 (Durata)

1. La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2023/2024.

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Il Direttore generale
Daniela Beltrame

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia
Maria Pia Turinetti di Priero

(firme digitali ai sensi dell'articolo 23-ter del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 821 "Codice dell'Amministrazione Digitale")